



<p>08 febbraio</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ BONUS PUBBLICITA' I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al "bonus pubblicità" per l'anno 2020 possono inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021). Per presentare le dichiarazioni sostitutive è sempre necessario utilizzare i <u>servizi telematici</u> dell'Agenzia delle Entrate (nell'area riservata selezionare "Servizi per" e poi "Comunicare") accessibili con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).▪ Comunicazione al Sistema "Tessera Sanitaria" Proroga invio dati delle prestazioni rese ai pazienti nel corso dell'anno 2020 al Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte di strutture sanitarie, medici, odontoiatri, farmacie pubbliche e private, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia, veterinari, Biologi, Dietisti, Fisioterapisti, Podologi, Logopedisti, Igenisti dentali, Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, Tecnici audiometristi, Tecnici audioprotesisti, Tecnici ortopedici, Tecnici di neurofisiopatologia, Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Ortottisti ed assistenti di oftalmologia, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Terapisti occupazionali, Educatori professionali, Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistenti sanitari.
<p>16 FEBBRAIO</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento IVA mese precedente Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente e liquidazione IVA per i contribuenti trimestrali speciali (es. distributori, autotrasportatori)▪ Versamento ritenute Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc..., corrisposti nel mese precedente.▪ Versamento Imposta sugli intrattenimenti I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di gennaio 2021, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728 (imposta sugli intrattenimenti).▪ Versamenti INPS per artigiani e commercianti Scade il 16 febbraio 2021 anche il termine per i versamenti relativi alla 4 rata del contributo fisso IVS dovuto all'Inps per l'anno 2020 da parte di artigiani e commercianti.▪ Autoliquidazione INAIL 2020/2021 Scadenza versamento premi INAIL competenza s.do 2020 e acconto 2021, salvo posticipi o rateazioni.
<p>20 FEBBRAIO</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione dichiarazione periodica CONAI Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita:<ul style="list-style-type: none">- al mese di gennaio 2021 da parte dei contribuenti con obbligo mensile.▪ Versamento contributi ENASARCO Scade il 20 febbraio 2021 il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2020, relativi agli agenti e rappresentanti. <i>Il contributo previdenziale viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza utilizzando esclusivamente il sistema on-line (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).</i> <i>L'aliquota contributiva per le provvigioni di competenza dell'anno 2021 è pari al 17,00% (8,50% a carico della mandante e 8,50% a carico dell'agente).</i>



	<p>MINIMALI</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Plurimandatari</td> <td>Monomandatari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>431,00 €</td> <td>861,00 €</td> </tr> </table> <p><i>La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale è a totale carico della ditta preponente.</i></p> <p>MASSIMALI</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Plurimandatari</td> <td>Monomandatari</td> </tr> <tr> <td>A decorrere dal 01/01/2020</td> <td>25.682,00 €</td> <td>38.523,00 €</td> </tr> </table> <p>Si è in attesa della rivalutazione ISTAT per l'aggiornamento degli importi. <i>Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.</i></p> <p>Contributo assistenziale per gli agenti operanti in forma di società di capitali. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo così determinato:</p> <table border="0"> <tr> <td>Fino a euro 13.000.000,00 (<i>tredici milioni</i>)</td> <td>4% (a carico mandante 3% + 1% a carico società agente)</td> </tr> <tr> <td>Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000</td> <td>2% (a carico mandante 1,50% + 0,50% a carico società agente)</td> </tr> <tr> <td>Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000</td> <td>1% (a carico mandante 0,75 + 0,25% a carico società agente)</td> </tr> <tr> <td>Da euro 26.000.000,01 in poi</td> <td>0,50% (a carico mandante 0,30 + 0,20% a carico società agente)</td> </tr> </table>		Plurimandatari	Monomandatari		431,00 €	861,00 €		Plurimandatari	Monomandatari	A decorrere dal 01/01/2020	25.682,00 €	38.523,00 €	Fino a euro 13.000.000,00 (<i>tredici milioni</i>)	4% (a carico mandante 3% + 1% a carico società agente)	Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000	2% (a carico mandante 1,50% + 0,50% a carico società agente)	Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000	1% (a carico mandante 0,75 + 0,25% a carico società agente)	Da euro 26.000.000,01 in poi	0,50% (a carico mandante 0,30 + 0,20% a carico società agente)
	Plurimandatari	Monomandatari																			
	431,00 €	861,00 €																			
	Plurimandatari	Monomandatari																			
A decorrere dal 01/01/2020	25.682,00 €	38.523,00 €																			
Fino a euro 13.000.000,00 (<i>tredici milioni</i>)	4% (a carico mandante 3% + 1% a carico società agente)																				
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000	2% (a carico mandante 1,50% + 0,50% a carico società agente)																				
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000	1% (a carico mandante 0,75 + 0,25% a carico società agente)																				
Da euro 26.000.000,01 in poi	0,50% (a carico mandante 0,30 + 0,20% a carico società agente)																				
<p>25 FEBBRAIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi INTRASTAT Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2021. Rif.: Rag. Letizia Messori letizia.messori@mantovanieassociati.it (int. 1 4) 																				
<p>28 FEBBRAIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ STAMPE REGISTRI anno 2019 Termine per la stampa dei registri relativi contabili relativi all'anno 2019, trascorsi tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. (<i>vedasi ns. circolare esplicativa n. 96/2020</i>) N.B. attenzione all'acquisto delle marche entro il 28/02/2021 ▪ CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Fatture elettroniche e documenti informatici anno 2019 Inoltre che deve essere effettuata la conservazione elettronica sostitutiva dei documenti informatici e delle fatture elettroniche emesse durante l'anno di riferimento delle stampe (2019), utilizzando appositi pacchetti di conservazione. 																				
<p>28 FEBBRAIO Posticipato 01 marzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione dei CONTRIBUTI INPS per i contribuenti in regime FORFETTARIO Scade il termine per richiedere il regime previdenziale agevolato con apposita dichiarazione telematica per i contribuenti forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti. ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.2021. ▪ Documenti fiscali tipografie: comunicazione annuale 2020 Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e coloro che sono autorizzati a effettuarne la rivendita devono inviare in via telematica la comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali nell'anno precedente. ▪ Comunicazione LIQUIDAZIONI periodiche IVA 4° trim. 2020 I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica file XML, direttamente o tramite intermediario abilitato, la "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" effettuate nel quarto trimestre del 2020. 																				



28 FEBBRAIO Posticipato 01 marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Comunicazione al Sistema “Tessera Sanitaria” <p>Invio spese sanitarie sostenute contribuenti nel corso del mese di gennaio 2021 da parte di: strutture sanitarie, medici, odontoiatri, farmacie pubbliche e private, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia, veterinari e:</p> <ul style="list-style-type: none">- Biologi;- Dietisti;- Fisioterapisti;- Podologi;- Logopedisti;- Igenisti dentali;- Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;- Tecnici sanitari di laboratorio biomedico;- Tecnici audiometristi;- Tecnici audioprotesisti;- Tecnici ortopedici;- Tecnici di neurofisiopatologia;- Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;- Ortottisti ed assistenti di oftalmologia;- Tecnici della riabilitazione psichiatrica;- Terapisti occupazionali;- Educatori professionali;- Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;- Assistenti sanitari, <p>al Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
16 MARZO	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione telematica CU 2021 e consegna/invio CU percipienti <p>Entro il 16 marzo 2021 scade il termine per l’invio telematico delle CU, <u>certificazione unica CU 2021</u> dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2020 relative a redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e ai redditi diversi, all’Agenzia delle Entrate. N.B.: Dal 2021 la consegna al percipiente delle CU relative ai redditi da lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi dovrà essere effettuata sempre entro il 16 marzo.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tassa annuale vidimazione libri sociali <p>Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali (<i>compreso le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese</i>) devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa anno 2021, relativa alla vidimazione dei libri sociali.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani